



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 257 del 20/10/2021 – 23/12/2021 Udienza pubblica del 19/10/2021
Massima:	Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) relativo al primo ambito omogeneo e delle relative norme tecniche di attuazione – Esclusione della pianificazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per una serie di opere in fascia costiera – Deroghe al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane in fascia costiera – Violazione dei limiti statutari in materia di urbanistica ed edilizia – Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, l'art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale). La normativa impugnata fornisce l'interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale e, in particolare, dell'obbligo di pianificazione congiunta (comma 1) e dell'ampiezza del divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie (comma 2), con particolare riguardo al lotto n. 1 dell'asse viario Sassari-Alghero (comma 3). In seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 63 del 2008 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio), l'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rafforza la facoltà di stipulare intese tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. In virtù del novellato art. 156, comma 3, del Codice dei beni culturali, le intese possono riguardare anche lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Le intese previste, tanto per l'elaborazione, quanto per la verifica e per l'adeguamento dei piani paesaggistici, possono essere modulate in termini flessibili dalle parti, ma devono comunque rispettare le condizioni insuperabili stabilite dall'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prescrive l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni per i beni



	paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d). L'adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo regionale è dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale, puntualizzato da un protocollo di intesa stipulato il 19 febbraio 2007 con la Regione Sardegna e in armonia con le previsioni del Codice di settore. La norma impugnata contravviene dunque al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma economico-sociale che vincola l'autonomia speciale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Altri parametri e norme interposte Artt. 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

